

STATUTO SOCIALE "A.T.H. S.R.L."

Articolo uno

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "A.T.H. S.R.L."

Articolo due

La società ha sede in Gubbio.

L'organo amministrativo potrà istituire filiali, stabilimenti, rappresentanze, uffici ed unità locali sia in Italia che all'estero.

Articolo tre

La società, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente e delle prescritte autorizzazioni ed abilitazioni, e con espressa esclusione delle attività per legge riservate, ha per oggetto:

- a) l'attività di deposito, magazzinaggio, smistamento, autotrasporto e distribuzione, con mezzi propri e/o di terzi per conto proprio e per conto terzi, nonché l'attività di spedizioniere e commissionaria di traffici con autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo, aereo ovvero anche combinato e multimodale;
- b) l'attività di esecuzione di servizi doganali da e per l'estero e di servizi ed attività inerenti operazioni di transito merci;
- c) l'attività di casa di spedizioni nazionali ed internazionali;
- d) la gestione, anche per conto di terzi, dei servizi di logistica relativi alla distribuzione ed approvvigionamento di beni, di merci e di materie prime;
- e) l'attività di acquisizione e vendita di commesse di trasporto;
- f) l'attività di acquisto di beni, merci e prodotti in genere da trasportare e rivendere a terzi;
- g) il noleggio e la locazione non finanziaria, senza conducente, di automezzi e di rimorchi in genere per trasporto su strada di merci ed attività di noleggio e locazione non finanziaria, senza operatore, di attrezzature ed impianti per il sollevamento, spostamento ed immagazzinaggio merci;
- h) l'organizzazione e la gestione di mezzi per la fornitura di servizi organizzativi e gestionali a favore di imprese operanti nel settore del trasporto merci;
- i) l'organizzazione e la gestione di corsi professionali di qualificazione, specializzazione ed aggiornamento in materie attinenti e connesse al settore del trasporto merci;
- l) la costruzione, l'acquisto, la locazione e la gestione di depositi, centri intermodali, magazzini nazionali, internazionali, doganali IVA, stazioni di rifornimento, officine di riparazione, garages e qualsiasi altro servizio inerente al trasporto;
- m) l'assunzione di partecipazioni in altre società, imprese ed entità commerciali, italiane o straniere, aventi per oggetto una o più delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ovvero attività allo stesso affini, complementari o analoghe. Nell'attività di assunzione di partecipazione si intendono, tra

l'altro, ricomprese: l'amministrazione delle società partecipate attraverso l'esercizio dei diritti sociali e l'adempimento dell'obbligazioni pertinenti alle stesse, la prestazione di servizi amministrativi, tecnici ed informatici centralizzati, il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, l'assistenza nella pianificazione industriale, e più in generale ogni altra attività di direzione, gestione e coordinamento delle società partecipate.

La società, inoltre, può compiere ogni operazione volta ad ottenere concessioni amministrative comunque afferenti allo scopo sociale, ricevere e concedere mandati di agenzia, rappresentanza, concessione e commissione per i prodotti che formano oggetto della sua attività.

La società, nell'ambito delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ed in via puramente strumentale al conseguimento dello stesso, potrà, inoltre, compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare, commerciale e finanziaria, quest'ultima in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e così potrà, a titolo esemplificativo, acquistare beni immobili e mobili anche registrati, venderli, permutarli, acquistare, cedere, concedere e ricevere in affitto aziende o rami di esse, assumere o concedere associazioni in partecipazione, partecipare a gare di appalto ed aste indette da qualsiasi ramo della pubblica amministrazione italiana e di stati esteri, effettuare operazioni di leasing, anche immobiliare, dal lato passivo, prestare garanzie personali e reali, se nell'interesse della società e non nei confronti del pubblico, purché ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, stipulare mutui anche ipotecarie finanziamenti di ogni tipo.

Tutte le predette attività potranno essere esercitate nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di legge che le regolamentano e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, con espressa esclusione di qualsiasi attività vincolata, protetta o riservata.

Sono comunque escluse dall'oggetto le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del D.L. 1 Settembre 1993 n. 365, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.L. 24 Febbraio 1998 n.58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 Febbraio 1989 n.39, nonché le attività professionali protette di cui alla legge 23 Novembre 1939 n.1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Articolo quattro

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Articolo cinque

Il capitale sociale è di euro diecimila virgola zerozero (10.000,00) ed è diviso in partecipazioni.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla

partecipazione da ciascuno posseduta.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2464, comma 3, del Cod. Civ. sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese. E' onere del socio comunicare il cambiamento del propriodomicilio.

Articolo sei

In caso di trasferimento delle partecipazioni a qualsiasi titolo, sia a soci che a terzi, gli altri soci hanno diritto di prelazione in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve farne offerta agli altri soci, indicando il corrispettivo con lettera raccomandata.

Gli altri soci debbono dichiarare nel termine di quindici giorni dall'offerta se intendono esercitare il diritto di prelazione ed accettare il corrispettivo.

Nel caso in cui i soci o taluno di essi abbiano dichiarato, nel termine, di volere esercitare il diritto di prelazione, ma ritengano eccessivo il corrispettivo, essi dovranno chiedere, contemporaneamente all'esercizio del diritto di prelazione, che il valore della partecipazione sia stabilito da un Collegio di estimatori, composto di tre membri designati, uno dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'altro dal socio o dai soci che ritengano esercitare il diritto di prelazione e che trovino eccessivo il corrispettivo ed il terzo scelto, di comune accordo, tra i primi, od, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale di Perugia.

Qualora uno o più soci non intendessero esercitare il diritto di prelazione, gli altri soci avranno diritto di sostituirsi ad essi in proporzione alla partecipazione posseduta, dandone comunicazione entro i successivi quindici giorni. Il diritto di prelazione non sussiste per trasferimenti che un socio, persona fisica, effettui nei confronti di discendenti entro il 3° grado, o per trasferimenti che un socio, persona giuridica, effettui nei confronti di società collegate, controllanti o controllate.

Nelle altre ipotesi di trasferimento a titolo gratuito, la determinazione del valore della partecipazione, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, sarà effettuata, in difetto di accordo, dal Collegio di estimatori sopra menzionato. Il Collegio di estimatori dovrà emettere la propria determinazione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla nomina e questa determinazione sarà vincolante per le parti come se fosse il risultato di un loro accordo.

In caso di costituzione di pegno della partecipazione, di usufrutto o di qualsiasi costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, i soci che intendono addivenire alla costituzione, dovranno darne preventiva comunicazione agli altri soci, i quali avranno il diritto di prelazione come negli altri

casi di trasferimento, nonché di chiedere, a mezzo del Collegio di estimatori, la determinazione dell'ammontare massimo del finanziamento rispetto al valore della partecipazione da costituire in pegno.

Articolo sette

Qualsiasi trasferimento della partecipazione è sottoposto al gradimento dell'assemblea.

Si applica la disciplina seguente:

(a) senza il previo gradimento dell'assemblea le partecipazioni (i) non possono essere trasferite, a qualsiasi titolo, a soci o terzi, e quindi non possono essere oggetto di negozio di alienazione nella più ampia accezione del termine, ricomprensivo a titolo esemplificativo compravendita, permuta e qualsiasi dazione in pagamento; (ii) non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o a qualsiasi altro vincolo o gravame a favore di soci o terzi; (iii) non possono essere oggetto di conferimento; (iv) non possono essere oggetto di donazione a favore di soci o terzi;

(b) in caso di successione *mortis causa* ovvero di altra successione universale non dipendente dalla volontà del socio uscente, il socio entrante dovrà effettuare la comunicazione a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi entro e non oltre giorni 30 dal verificarsi della successione. L'assemblea delibera sulla richiesta del socio entro i quindici giorni successivi al ricevimento della domanda, fermo restando che il mancato rispetto di tale termine non equivale a espressione di gradimento;

(c) in caso di successione conseguente ad operazioni di fusione, scissione e simili, e comunque in caso di successione universale connessa alla volontà del socio uscente, quest'ultimo dovrà effettuare la comunicazione con raccomandata che dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'operazione, onde consentire il previo pronunciamento dell'assemblea.

Il gradimento dell'assemblea è necessario anche nell'ipotesi in cui oggetto di una delle operazioni sopra elencate sia il diritto di opzione connesso all'aumento del capitale sociale, ovvero qualsiasi altra facoltà, potere, diritto o simili suscettibili di essere connessi alla partecipazione sociale.

In caso di denegato gradimento, gli altri soci dovranno acquistare la partecipazione al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste per la liquidazione della partecipazione spettante al socio in caso di recesso. Il trasferimento della partecipazione agli altri soci dovrà essere perfezionato entro i centoottanta giorni successivi alla adozione della delibera di diniego. Il socio che ha domandato il gradimento è comunque libero di conservare la titolarità della propria partecipazione.

In caso di violazioni delle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, salva la possibilità di richiederne giudizialmente l'applicazione, le partecipazioni cedute in violazione perdono il diritto di voto fino alla regolarizzazione. L'atto di acquisto in violazione del presente articolo deve considerarsi nullo e comunque inefficace ed inopponibile alla società. In ogni caso, chi abbia acquistato in violazione del

presente articolo ed i suoi aventi causa non potranno esercitare i diritti amministrativi connessi con la partecipazione.

Articolo otto

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la fusione e la scissione della società;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci dall'art. 2468 comma 4 Cod. Civ.;
- h) l'introduzione o la soppressione nello statuto di clausole compromissorie;
- i) l'eliminazione di una o più cause di recesso previsto dall'atto costitutivo;
- j) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. Cod. Civ., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste all'art. 2497 quater Cod. Civ..

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, il diritto di recedere può essere esercitato non oltre trenta giorni da quando il socio ne abbia avuto, ovvero ne abbia ragionevolmente potuto avere, conoscenza.

Il diritto di recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. Dell'esercizio del recesso deve essere fatta annotazione nel libro soci.

Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'organo amministrativo la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto al rimborso della partecipazione per la quale esercita il recesso. Il valore della partecipazione è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo e della Società incaricata della revisione contabile, se nominati, sulla base della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione.

In particolare, ai fini della determinazione del valore della partecipazione da rimborsare, il valore della Società è

la risultante della somma algebrica delle seguenti componenti, rettificata con i consueti correttivi legati alla dimensione della partecipazione:

a) componente patrimoniale, che è individuata attraverso una situazione patrimoniale della società, conforme ai principi del bilancio di esercizio, riferita alla data di dichiarazione di recesso;

b) avviamento (indicativo della componente reddituale) come risulta dalla capitalizzazione al "tasso di rendimento normale", per un periodo non superiore ad otto anni, del differenziale tra il "reddito medio aziendale atteso" ed il reddito "normale".

Per "tasso di rendimento normale" si intende quello dei BTP decennali, di emissione più recente rispetto alla data di determinazione del valore della partecipazione, aumentato di una misura compresa tra i cinque e i sette punti per tenere conto del premio per il rischio di impresa.

Per reddito "normale" si intende quello ottenuto applicando alla componente patrimoniale sub a) il "tasso di rendimento normale".

Per "reddito medio aziendale atteso" si intende la media aritmetica dei redditi, depurati da componenti straordinarie ed extracaratteristiche, conseguiti dalla società nei cinque esercizi precedenti.

Qualora il socio recedente, entro 30 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza, non accetti la determinazione del valore della partecipazione così effettuata, il valore della partecipazione del socio recedente è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso con relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Perugia. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale, in quest'ultimo caso si applica il disposto dell'art. 2473 comma 4 Cod. Civ..

Articolo nove

E' escluso dalla società il socio che:

1. si renda responsabile di gravi inadempienze alle obbligazioni che derivino dalla legge o dal contratto sociale;
2. venga dichiarato fallito.

L'esclusione deve risultare da decisione dell'assemblea. Nel calcolo delle maggioranze non viene computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti. Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2473 bis del Cod. Civ.

Articolo dieci

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Cod. Civ. e di quanto disposto dal presente statuto.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120)

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni quando la società abbia l'obbligo di redigere un bilancio consolidato, nonché quando, anche in considerazione della partecipazione in altre società od imprese, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'assemblea, inoltre, può essere convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2479 del Cod. Civ.. Essa deve essere, inoltre, convocata nei casi previsti dalla legge.

Articolo undici

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio dello Stato, con lettera raccomandata, o telefax o posta elettronica spedita ai soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea potrà tenersi in videoconferenza solo nel caso in cui il consiglio di amministrazione ritenga opportuna tale modalità di svolgimento o in via esclusiva ovvero in via facoltativa per i partecipanti e, a tal fine, indichi nell'avviso di convocazione anche le modalità di collegamento alla videoconferenza nel rispetto delle previsioni dell'articolo quindici che segue. Nel caso in cui sia previsto uno svolgimento esclusivamente in videoconferenza non è da indicarsi il luogo ove si svolgerà la riunione.

Sono comunque valide le assemblee per le quali mancassero le formalità di convocazione quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo - qualora nominati - sono presenti informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo dodici

Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti come tali al Registro delle Imprese competente da almeno cinque giorni. I soci possono farsi rappresentare in assemblea rilasciando semplice delega solo da altri soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo tredici

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, in mancanza dalla persona designata dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare il suo svolgimento ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario, designato dall'assemblea anche tra i non soci a meno che il verbale debba essere redatto con atto pubblico nel qual caso le funzioni di segretario sono svolte dal Notaio rogante.

Articolo quattordici

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale.

Articolo quindici

In caso di assemblea che si svolga (integralmente o parzialmente) in videoconferenza, dovrà essere rispettato il metodo collegiale, il principio di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto di partecipazione, attraverso:

- il potere del Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il diritto del segretario dell'assemblea e di ogni intervenuto legittimamente di percepire pienamente lo svolgimento dei lavori assembleari e di effettuare ove consentito i relativi interventi;
- il diritto dei titolari del diritto di voto a partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Non è richiesta la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del segretario verbalizzante.

In ragione della riservatezza di ogni argomento sociale ogni partecipante, ivi incluso il rappresentante di ciascun titolare del diritto di voto, (i) non dovrà consentire l'accesso ad alcun soggetto o al luogo in cui partecipa alla videoconferenza ovvero all'audio o alle immagini della stessa e (ii) non dovrà registrare in alcun modo audio e/o immagini relative alla videoconferenza.

Articolo sedici

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre fino a un massimo di sei membri. La scelta del numero degli amministratori sarà compiuta dall'assemblea in sede di nomina dei medesimi.

I consiglieri di amministrazione potranno essere scelti anche tra non soci e durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se cessano dalla carica uno o più componenti del consiglio di amministrazione, gli altri devono provvedere a sostituirli con delibera approvata, se esiste, dall'organo di controllo o dal revisore, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, cesserà l'intero consiglio e l'organo di controllo, se nominato, o uno dei consiglieri rimasti dovrà convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio.

Agli amministratori non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Cod. Civ..

Articolo diciassette

Il consiglio di amministrazione eleggerà un Presidente.

Articolo diciotto

Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da

almeno due consiglieri.

Non è previsto un luogo di riunione nel caso in cui il consiglio si svolga integralmente in videoconferenza.

La convocazione del consiglio sarà fatta dal Presidente con lettera o con telefax o con posta elettronica spediti cinque giorni prima; nei casi di urgenza, con fax o con telegramma, o con posta elettronica spediti tre giorni prima al domicilio di ogni consigliere e di ogni componente l'organo di controllo, se nominato. In mancanza di detta formalità il Consiglio si reputa regolarmente costituito ed idoneo a deliberare quando siano presenti tutti i consiglieri e l'organo di controllo, se nominato.

Il Presidente può disporre lo svolgimento di riunioni consiliari esclusivamente in videoconferenza o anche solo in via facoltativa per i partecipanti, in tali casi l'avviso di convocazione deve indicare le modalità di collegamento alla videoconferenza nel rispetto delle previsioni dell'articolo diciannove che segue.

Articolo diciannove

Qualora la riunione consiliare si svolga in videoconferenza tutti i partecipanti devono potere essere identificati ed essere loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. Non è richiesta la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del segretario verbalizzante. In ragione della riservatezza di ogni argomento sociale ogni partecipante (i) non dovrà consentire l'accesso ad alcun soggetto o al luogo in cui partecipa alla videoconferenza ovvero all'audio o alle immagini della stessa e (ii) non dovrà registrare in alcun modo audio e/o immagini relative alla videoconferenza.

Articolo venti

Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione, è necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo ventuno

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, e può, quindi, compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea. Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più componenti del consiglio stesso. Non possono essere comunque delegate le attribuzioni indicate all'art. 2475 comma 5 del Cod. Civ.. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinando le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Articolo ventidue

Al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta, inoltre, la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione. Se nominati, nei limiti dei poteri delegati, gli amministratori delegati avranno la firma

e la rappresentanza esterna.

Articolo ventitré

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea.

Articolo ventiquattro

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte delle società purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentanti almeno il 55% (cinquantacinque per cento) del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale.

Articolo venticinque

Ove previsto obbligatoriamente dalla legge, la Società deve nominare un organo di controllo e/o un revisore, al quale/ai quali sono attribuite le competenze e i poteri previsti dalle normative tempo per tempo vigenti.

Sia l'organo di controllo sia il revisore, ove nominati, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative tempo per tempo vigenti.

La società può facoltativamente nominare un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) e/o un revisore anche al di fuori dei casi in cui la nomina sia necessaria per legge.

La società, con decisione assembleare, assunta di volta in volta, senza necessità di modificazione statutaria, deve stabilire:

- la composizione dell'organo di controllo, che potrà essere monocratica o collegiale;
- la funzione di revisore che potrà essere affidata sia a una persona fisica sia a una società di revisione, purché iscritti nell'apposito registro;
- le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti, che potranno essere affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'organo di controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione) o, congiuntamente, all'organo di controllo.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alle normative tempo per tempo vigenti in materia di organo di controllo e di revisione legale dei conti.

Qualora la composizione dell'organo di controllo sia collegiale, le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza/videoconferenza o audioconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del collegio sindacale.

Articolo ventisei

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale da compilarsi con l'osservanza delle norme di legge. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore ai 5%

(cinque per cento) da destinarsi a Riserva Legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il 20%(venti per cento) del capitale sociale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

Articolo ventisette

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

Articolo ventotto

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.